



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE**

riunita in camera di consiglio, composta da:

dott. Augusto Sabatini Presidente;
dott.ssa Marialuisa Crucitti Consigliere,
dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.,

ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa civile iscritta al n. **287/2012 R.G.**, tra:

COMUNE DI SAN GIOVANNI DI GERACE, in persona del Sindaco in carica (c.f. dell'ente 81000630806), rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Maria Lupis, elettivamente domiciliato in Grotteria, corso Antonio Gramsci n. 62, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni e notifiche),

appellante,

e

CO.DE.LO. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore (p.i. della società 01285240808), rappresentata e difesa dall'avv. Adalgisa Bartolo, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Della Magna Grecia n. 7, presso lo studio dell'avv. Francesco Giuffrè (numero telefax ed indirizzo p.e.c. indicati in atti ai fini delle comunicazioni e notifiche),

convenuta,

REGIONE CALABRIA, in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f. dell'ente 02205340793), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Ferraro, elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura regionale, sezione decentrata di Reggio Calabria, in Reggio Calabria, via Demetrio Tripepi n. 92 (numero telefax ed indirizzo p.e.c. indicati in atti ai fini delle comunicazioni e notifiche),



convenuta in appello, terza chiamata.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

All'udienza del 16 luglio 2020, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui all'art. 221, commi 2 e 4, D.L. n. 34/2020, convertito nella L. n. 77/2020, giusta decreto del 27/29 giugno 2020 del Consigliere Delegato della Sezione Civile, ritualmente comunicato, i procuratori delle parti hanno così concluso:

Avv. Domenico Maria Lupis per CO.DE.LO. S.R.L.: *“L'avv. Lupis insiste in tutte le domande, eccezioni, istanze, ragioni e difese formulate e sollevate con i precedenti scritti difensivi, anche in udienza, cui integralmente si riporta e che devono intendersi qui per intero trascritti e fatti propri”.*

Avv. Adalgisa Bartolo per CO.DE.LO. S.R.L.: *“precisa le conclusioni riportandosi a tutte le conclusioni ed eccezioni formulate in atti che qui per brevità si devono ritenere come trascritte integralmente”;*

Avv. Antonio Ferraro per REGIONE CALABRIA: *“1) in via principale dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare nel merito, per quanto di ragione, l'appello proposto dal Comune di S. Giovanni di Gerace; 2) gradatamente, statuire e dichiarare la nullità e/o l'inammissibilità della chiamata in causa della Regione Calabria così come originariamente operata dal Comune anzidetto; 3) statuire e dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Locri, Sezione distaccata di Siderno a conoscere della domanda di garanzia originariamente azionata nei confronti della Regione, in favore del Tribunale di Catanzaro; 4) statuire e dichiarare l'improponibilità o l'improcedibilità o, comunque, rigettare nel merito la domanda di garanzia (impropria) così come irritualmente azionata dal Comune appellante nei confronti della chiamata Regione e/o quella principale originariamente azionata dalla Società opposta ed appellata nei confronti del Comune anzidetto, in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto, ed in ogni caso non provate, ovvero ridurre le somme pretese nei limiti del giusto e del vero dovuto ed in ogni caso nell'ammontare che sarà dimostrato. Con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese ed ai compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio”.*

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, il **COMUNE DI SAN GIOVANNI DI GERACE**, in persona del Sindaco in carica, proponeva **opposizione** avverso il **decreto ingiuntivo n. 22/07**, emesso il 05 febbraio 2007, con cui il **Tribunale di Locri – Sez. dist. di Siderno**, gli aveva ingiunto di pagare, in favore della **CO.DE.LO. S.R.L.**, la somma di **€24.743,51**, oltre interessi legali e moratori dalla debenza fino al soddisfo,



nonché spese ed onorari di causa, quale residuo corrispettivo per i lavori di “*Costruzione opere irrigue in destra e sinistra nella fiumara Levadio*” eseguiti nel comune medesimo.

All'esito del giudizio, il **Tribunale di Locri – Sez. Dist. di Siderno**, con la **sentenza n. 256/2011**, del 05 maggio 2011, **pubblicata in pari data**, dichiarava l'opposizione improcedibile, compensando interamente tra le parti le spese di lite.

Con **atto di citazione** notificato il **18/19 giugno 2012**, il **COMUNE DI SAN GIOVANNI DI GERACE**, in persona del Sindaco in carica, proponeva **appello** avverso la sentenza di primo grado.

Con **comparsa** depositata il **09 novembre 2012**, si costituiva in giudizio la **CO.DE.CO. S.R.L.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, la quale chiedeva il rigetto dell'impugnazione, formulando ulteriori conclusioni in via subordinata.

Con **comparsa** depositata il **09 novembre 2012**, si costituiva in giudizio la **REGIONE CALABRIA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, la quale chiedeva che l'impugnazione fosse rigettata e/o dichiarata inammissibile e formulava ulteriori conclusioni in via gradata.

Con **ordinanza** del **28/31 dicembre 2012**, la Corte rigettava la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata.

Esaurita la trattazione e dopo vari rinvii d'ufficio, all'esito dell'udienza **del 16 luglio 2020**, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui all'art. 221, commi 2 e 4, D.L. n. 34/2020, convertito nella L. n. 77/2020, giusta decreto del 27/29 giugno 2020 del Consigliere Delegato della Sezione Civile, ritualmente comunicato, precisate le conclusioni ad opera dei procuratori delle parti, la causa veniva posta in **decisione** con ordinanza del 16/17 luglio 2020, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..

Con la **sentenza** oggetto di impugnazione, il Tribunale di Locri – Sez. Dist. di Siderno, evidenziato che l'opponente aveva eseguito la costituzione in giudizio oltre cinque giorni dopo la notificazione dell'atto introduttivo, ha dichiarato l'improcedibilità dell'opposizione, sulla scorta dell'indirizzo prevalso nella giurisprudenza di legittimità (in particolare, Cass. Civ., SS.UU., n. 19246/2010) secondo cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la riduzione alla metà del termine di costituzione dell'opponente, ai sensi dell'art. 645, comma 2, c.p.c., è un effetto automatico conseguente al solo fatto che l'opposizione sia stata proposta, indipendentemente dall'assegnazione all'opposto di un termine a comparire inferiore a quello ordinario, che si verifica, perciò, anche qualora l'opponente assegni un termine di comparizione pari o superiore a quello legale.



Proponendo **impugnazione**, l'appellante deduce l'inapplicabilità "retroattiva" ai fatti in questione dell'orientamento giurisprudenziale, peraltro ritenuto non condivisibile, fatto proprio dal Giudice di primo grado.

Richiama ed invoca, in ogni caso, il disposto della L. n. 218/2011, di interpretazione autentica dell'art. 165, comma 1, c.p.c., e la giurisprudenza che la riguarda.

Il motivo di appello è **fondato**.

La **legge n. 218/2011**, oltre a sopprimere la previsione, contenuta nell'art. 645, comma 2, c.p.c., per cui i termini di comparizione susseguenti all'opposizione a decreto ingiuntivo erano automaticamente ridotti a metà (art. 1), ha introdotto (art. 2) una norma di interpretazione autentica dell'art. 165, comma 1, c.p.c., disposizione che prevede l'obbligo per l'attore di costituirsi in giudizio entro cinque giorni dalla notificazione della citazione al convenuto nel caso di abbreviazione dei termini a comparire.

In virtù della suddetta norma, nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge, il comma 1 dell'art. 165 c.p.c. si interpreta nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell'attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l'opponente abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all'articolo 163 bis, comma 1, c.p.c.

Nel caso in esame, il termine assegnato dall'opponente risultava superiore a quello di novanta giorni previsto dall'art. 163 bis, comma 1, c.p.c. - avendo il COMUNE DI SAN GIOVANNI DI GERACE notificato l'atto di opposizione in data 05/06 aprile 2007 e citato i convenuti per l'udienza del 24 settembre 2007 - e l'attore si era costituito (il 13 aprile 2007) nel rispetto del termine di dieci giorni.

Da quanto detto deriva, dunque, l'erroneità della pronuncia di improcedibilità emessa dal primo Giudice che va, pertanto, **riformata** (cfr., ex plurimis: Cass. Civ., sez. I, n. 3200/2017; sez. I, n. 2483/2017).

Non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione della causa al primo giudice tassativamente previste dall'art. 354 c.p.c., dall'accoglimento del primo motivo di appello consegue che la Corte è investita, in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione, della trattazione nel merito delle domande/questioni proposte nel giudizio di primo grado e reiterate in questa sede.

In via logica, va preliminarmente trattata la questione con cui il COMUNE DI SAN GIOVANNI DI GERACE reitera l'**eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice**



ordinario, in ragione del disposto dell'art. 43 del Capitolato Generale di Appalto, d.p.r. n. 1063/1962, vigente al momento della emanazione del bando di gara e della stipula del contratto e ritenuto applicabile al caso di specie *ratione temporis*, secondo cui tutte le controversie tra l'Amministrazione e l'appaltatore sarebbero deferite al giudizio arbitrale.

La difesa dell'ente territoriale deduce che, se pure il Capitolato concedeva alla pubblica amministrazione la facoltà di derogare alla competenza arbitrale, ciò poteva avvenire solo in forza di una apposita clausola inserita nel bando o nell'invito di gara, circostanza non verificatasi nella fattispecie.

Dunque, afferma, la CO.DE.LO. non avrebbe potuto adire il Giudice ordinario ma, espletata la fase procedimentale amministrativa prevista dall'art. 42 dello stesso Capitolato Generale, nel termine di sessanta giorni avrebbe dovuto proporre domanda di arbitrato.

L'appellante rileva, ancora, che non è applicabile al caso in esame l'art. 32 della L. n. 109/1994, che ha escluso l'efficacia vincolante della clausola arbitrale, trattandosi di norma sostanziale, riferibile agli accordi direttamente conclusi dalle parti in sede di stipula dei contratti di appalto.

L'eccezione è **priva di fondamento**, per le seguenti, assorbenti, ragioni.

Il capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche, di cui al d.p.r. n. 1063/1962, ha valore normativo e vincolante - e si applica, quindi, in modo diretto, indipendentemente dal richiamo operato dalle parti - solo per gli appalti stipulati dallo Stato; per gli appalti stipulati dagli altri enti pubblici, dotati di distinta personalità giuridica e di propria autonomia, invece, le sue previsioni costituiscono clausole negoziali, operanti per volontà pattizia, assumendo efficacia obbligatoria solo se e nei limiti in cui le parti le abbiano richiamate per regolare il singolo rapporto contrattuale (Cass. Civ., SS.UU., n. 14018/1999; sez. I, n. 747/2015; sez. I, n. 812/2016).

In tale quadro si è precisato che qualora in un contratto d'appalto stipulato a seguito di gara d'appalto per licitazione privata indetta da un Comune, le parti abbiano fatto espresso richiamo, quale parte integrante del contratto, alle norme del capitolato generale per le opere pubbliche, fra le quali sono comprese quelle relative alla competenza arbitrale per la definizione delle controversie, non vi è necessità di una separata clausola compromissoria, posto che la volontà dei contraenti trova già la sua espressione "per relationem perfecta" nel richiamo pattizio, sicchè la fonte della competenza arbitrale va individuata non nella legge, bensì in una convenzione compromissoria (Cass. Civ., n. 17083/2008).

Ai fini di cui sopra però, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, occorre pur sempre un univoco ed espresso, ossia esplicito ed evidente, richiamo al capitolato generale e, con esso, alla previsione dell'arbitrato, non essendo invece sufficiente un richiamo meramente formale al capitolato che preveda eventualmente la clausola compromissoria



(Cass. Civ., sez. I, n. 81/2017; sez. I, n. 812/2016; sez. I, n. 747/2015; n. 2749/2011, in motivazione).

Nella caso in esame, il richiamo al Capitolato Generale contenuto nel contratto di appalto stipulato fra le parti si risolve in quanto convenuto nella **clausola n. 4)**, secondo cui *“l’impresa si obbliga di rispettare tutte le norme del Capitolato generale di appalto delle OO.PP. del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con d.p.r. 16.07.1962, n. 1063...”* (la clausola n. 6) prevede, poi, l’operatività di *“termini”* e *“comminatorie”* previsti nel contratto di appalto, nel capitolato speciale e nel capitolato generale senza la necessità di costituzione in mora da parte del Comune).

Appare evidente come simile richiamo si presenti estremamente generico e del tutto privo di univocità e chiarezza quanto all’eventuale riferimento alla clausola compromissoria.

Ciò tanto più ove si consideri che la clausola preveda l’obbligo di assoggettarsi alle disposizioni del Capitolato in capo ad una sola parte, l’impresa appaltatrice.

In una fattispecie pressochè identica, la Suprema Corte di Cassazione ha escluso la efficacia e la vincolatività del rinvio, sottolineando come fosse a ciò ostativo il limite costituito dalla natura contrattuale della convenzione di arbitrato, che deve formarsi con il consenso (anche *“per relationem”*) di tutte le parti, in quel caso (come in quello qui in esame) assolutamente carente (Cass. Civ., sez. I, n. 747/2015).

L’eccezione deve, pertanto, essere **rigettata**.

L’opponente eccepisce, ancora, la **prescrizione del diritto a percepire l’“indennità prezzo chiuso”**.

In particolare, deduce che l’importo di €13.221,24 richiesto a titolo di revisione prezzi consiste, in realtà, nell’indennità *“prezzo chiuso”*, come da definizione resa con la delibera n. 9/95 del 18 gennaio 1995 della Giunta Municipale del COMUNE DI SAN GIOVANNI DI GERACE.

Si tratterebbe, infatti, della indennità prevista dall’art. 33 della L. n. 41/1986 nell’ipotesi in cui l’amministrazione appaltante faccia ricorso al prezzo chiuso e consistente nell’aumento del 5% del prezzo del lavoro al netto del ribasso di asta per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori.

Tale indennità, secondo l’opponente, è alternativa alla revisione prezzi, mirando a compensare l’appaltatore dell’eventuale aumento del costo dei materiali e/o comunque della presumibile erosione dell’utile di impresa nell’ipotesi in cui l’appaltante abbia previsto il prezzo chiuso con conseguente divieto di revisione dei prezzi; in quanto tale, non costituisce una componente del corrispettivo contrattuale e, pertanto, il diritto alla sua percezione si prescrive in cinque anni, decorrenti dal momento in cui può essere richiesta.



Ciò premesso, l'appellante evidenzia che: la CO.DE.LO. aveva richiesto il pagamento dell'indennità con nota del 24 novembre 1994 e che il COMUNE appaltante ne aveva riconosciuto l'importo, pari a £104.929.623, oltre IVA, con deliberazione n. 9/1995, corrispondendo, con mandato n. 66 del 22 febbraio 1995, la somma di £99.266.359; con la nota del 18 dicembre 2001, acquisita al protocollo dell'ente il 24 dicembre 2001, l'impresa non aveva formulato alcuna richiesta relativa all'indennità di prezzo chiuso, essendosi limitata a domandare il pagamento della rata di saldo, oltre interessi; alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, pertanto, il credito era prescritto.

Sottolinea, infine, che il credito sarebbe prescritto ove anche lo si ritenesse relativo ad una componente del corrispettivo contrattuale e si facesse decorrere la prescrizione dalla delibera della Giunta Municipale del 18 gennaio 1995.

L'eccezione **non merita accoglimento**.

L'istituto del cd. "prezzo chiuso", correlato con il divieto della revisione prezzi, mira ad assicurare alla P.A. beni e prestazioni alle migliori condizioni, nonché a soddisfare l'esigenza della certezza dell'impegno finanziario e di risanamento della finanza pubblica, e ciò mediante un'alea convenzionale forfetizzata per entrambi i contraenti attraverso un sistema di automatico computo degli aumenti sganciato da un preciso collegamento con l'inflazione reale (ex plurimis, Cass. Civ., sez. I, n. 15029/2016).

Trattasi, dunque, di un meccanismo oggettivo di ripristino dell'equilibrio contrattuale vulnerato dal decorso del tempo dalla data di formulazione dell'offerta che non introduce un'ipotesi di responsabilità contrattuale, né costituisce una forma di risarcimento del danno, come deve ritenersi implicitamente affermato dagli appellanti (cfr. T.A.R. Catania, sez. I, n. 2339/2008).

Pertanto, non vertendosi in ipotesi di obbligazione risarcitoria, va esclusa l'applicazione del termine di **prescrizione** quinquennale e deve, invece, applicarsi l'ordinario **termine decennale**.

Chiarito quanto sopra, ritiene la Corte che la prescrizione del diritto vantato dalla CO.DE.LO. a tale titolo sia stata interrotta, ex art. 2943, comma 4, c.c., dalla nota del 18 dicembre 2001, ricevuta dal COMUNE il 24 dicembre 2001, con cui l'impresa ha richiesto il pagamento della "rata di saldo", oltre interessi.

In proposito, occorre rilevare che, pur non risultando il documento in atti, non vi è contestazione in ordine al contenuto ed all'avvenuta ricezione dello stesso.

E' altrettanto pacifico che, al momento dell'invio della nota, la ditta appaltatrice risultasse creditrice sia dell'importo di £5.663.264, a titolo di residuo "prezzo chiuso" (quale



differenza fra l'importo di £104.929.623, riconosciuto, e quello di £99.266.359, già corrisposto), che dell'importo di £16.501.424, inerente allo "stato finale" delle opere.

Se così è, la richiesta, formulata, di corrispondere la "rata di saldo" non può che ragionevolmente intendersi riferita all'intero credito vantato dalla impresa in conseguenza dell'appalto, anche in virtù della sopra ribadita natura del "prezzo chiuso" quale componente del corrispettivo dei lavori.

Da quanto detto deriva, quindi, che, fra la data del riconoscimento del debito a titolo di "prezzo chiuso" (giusta deliberazione n. 9 del 18 gennaio 1995) e quella del deposito presso il protocollo comunale della predetta nota, nonché fra questo e la presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo (24 novembre 2006) non è mai decorso il termine di prescrizione decennale.

La difesa dell'opponente deduce, altresì, la **inesigibilità del credito** risultante dallo **stato finale**, atteso che la REGIONE CALABRIA, ente che ha concesso il finanziamento per la realizzazione delle opere, non ha provveduto all'erogazione del saldo previsto nella concessione stipulata con il COMUNE.

Soggiunge che la REGIONE non ha neppure provveduto alla nomina del collaudatore o della commissione di collaudo, circostanza che impedisce al COMUNE di liquidare la somma prevista nel certificato di regolare esecuzione del 15 giugno 1995, trattandosi di credito sottoposto alla condizione sospensiva dell'approvazione delle opere da parte dell'ente regionale.

Richiama gli artt. 11 e 14 della convenzione di concessione e la deposizione del teste NIGRO Vincenzo, che ha riferito come la REGIONE inviasse periodicamente un funzionario presso il COMUNE DI SAN GIOVANNI DI GERACE per ritirare le schede recanti le notizie aggiornate relative allo stato dei lavori e che ciò era accaduto anche con riferimento all'ultima scheda inerente il sesto S.A.L., sicchè non si comprende l'inerzia dell'amministrazione regionale nel pagare le somme ancora dovute.

Deduce che, ai fini dell'eccezione, non rileva la circostanza che la CO.DE.LO. fosse estranea alla convenzione di concessione stipulata tra la REGIONE ed il COMUNE, posto che l'impresa era a conoscenza del fatto che le risorse finanziarie per la realizzazione dell'opera erano messe a disposizione dall'ente regionale.

Esclude che possa trovare applicazione l'esonero per la REGIONE previsto dall'art. 10 della convenzione, in quanto non si è in presenza di un danno a terzi in dipendenza dell'esecuzione dei lavori.

Chiede, infine, che, ove la Corte ritenga il pagamento dovuto, la condanna venga emessa nei confronti della REGIONE CALABRIA, chiamata in causa in garanzia sin dal primo



grado di giudizio al fine di tenere indenne il COMUNE in relazione alle pretese vantate dalla CO.DE.LO..

La questione posta dall'opponente è **infondata**.

Il contratto stipulato fra la società appaltatrice e l'ente appaltante non contiene alcun riferimento a condizioni che sospendano il pagamento dei lavori in ragione della mancata erogazione di rate del finanziamento da parte della REGIONE, risultando a tal fine del tutto neutro il richiamo, operato nella premessa dell'atto, al finanziamento disposto con delibera del CIPE.

A sua volta, la convenzione di concessione sottoscritta dalla REGIONE e dal COMUNE prevedeva espressamente, all'art. 8, che la prima rimanesse "*estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle opere*" e che i previsti controlli in ordine all'avanzamento ed alla qualità esecutiva dei lavori riguardassero esclusivamente i rapporti con il COMUNE.

Non meritevole di accoglimento risulta, inoltre, la domanda rivolta nei confronti della REGIONE, a causa dell'assorbente vizio della chiamata in giudizio che lo stesso terzo ha denunciato.

Secondo il consolidato indirizzo espresso dalla Corte di Cassazione, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente che intenda chiamare in causa un terzo non può direttamente citarlo per la prima udienza, ma deve chiedere al giudice, nell'atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato, perché in tale giudizio non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti e l'opponente conserva la veste di convenuto anche per quanto riguarda i poteri e le preclusioni processuali (ex plurimis: Cass. Civ., sez. VI, n. 16336/2020; sez. II, n. 21706/2019).

Ove l'opponente non provveda nei termini prescritti si determina una **decadenza rilevabile d'ufficio ed insuscettibile di sanatoria per effetto della costituzione del terzo chiamato**, ancorché questi non abbia, sul punto, sollevato eccezioni, in quanto il principio della non rilevabilità di ufficio della nullità di un atto per raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto, e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e distinte norme (Cass. Civ., sez. I, n. 22113/2015).

Nella fattispecie, il COMUNE DI SAN GIOVANNI DI GERACE ha direttamente citato in giudizio la REGIONE CALABRIA, omettendo, invece, di chiedere al Giudice l'autorizzazione alla chiamata in giudizio, sicché lo stesso è inevitabilmente incappato nella richiamata decadenza.

Da ultimo, il COMUNE opponente evidenzia che, in virtù degli artt. 35 e 36 del Capitolato Generale, nell'ipotesi di ritardato pagamento degli stati di avanzamento dei lavori sono dovuti dapprima gli interessi legali e, una volta decorso il termine previsto dalla legge, gli



interessi moratori al tasso previsto da appositi decreti ministeriali, sicchè, a partire dal momento in cui decorrano gli interessi moratori, i due interessi non sono cumulabili.

Trattasi non di una vera e propria ragione di opposizione al decreto ingiuntivo, bensì esclusivamente di uno spunto interpretativo circa la formula adottata in sede di ingiunzione di pagamento, che ne richiama l'esatta portata nei termini di legge, sul quale non è richiesto ulteriormente pronunziarsi.

Il COMUNE DI SAN GIOVANNI DI GERACE, soccombente secondo un criterio unico e globale che tenga conto dell'esito complessivo della lite, va condannato al pagamento, in favore di CO.DE.LO. S.R.L. e della REGIONE CALABRIA, delle spese dalle stesse sostenute in entrambi i gradi di giudizio, liquidate per ciascuna - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014 ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta, dell'esito della causa e della circostanza per cui le difese delle convenute sono state, per effetto della decisione impugnata, sostanzialmente replicate nel giudizio di appello -, per il primo grado, in complessivi €4.170,00 per compensi (D.M. 55/2014, scaglione da €5.200,01 a €26.000,00; €800,00 per la fase di studio della controversia, €750,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.120,00 per la fase istruttoria ed €1.500,00 per la fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge e, per il secondo grado, in complessivi €2.300,00 per compensi (D.M. 55/2014, scaglione da €5.200,01 a €26.000,00; €700,00 per la fase di studio della controversia, €600,00 per la fase introduttiva del giudizio ed €1.000,00 per la fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge.

Versandosi in ipotesi di riforma della sentenza di primo grado, anche le spese del precedente grado di giudizio sono state liquidate in base alla disciplina vigente al momento di pubblicazione della presente sentenza, ossia in base al D.M. n. 55/2014, in ossequio al principio, di recente affermato, per cui *in caso di riforma della sentenza di primo grado il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art.336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento in cui provvede alla liquidazione ovvero al momento della sentenza d'appello, con la conseguenza che, nella successione tra il dm. n. 140/2012, vigente al momento della pronuncia della sentenza di primo grado, e il d.m. n. 55/2014, vigente al momento della pronuncia della sentenza di appello, trova applicazione quest'ultimo* (Cass. Civ., sez. VI, n. 31884/2018; sez. III, n. 19181/2018).

Le spese del secondo grado di giudizio relative alla CO.DE.LO. S.R.L. vanno **distratte** in favore del difensore, avv. Adalgisa Bartolo, che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93, comma 1, c.p.c. (analogo statuizione non può adottarsi per quanto attiene alle spese del primo grado di giudizio, ove la suddetta parte risultava rappresentata da altro difensore).

p.q.m.



La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal COMUNE DI SAN GIOVANNI DI GERACE, in persona del Sindaco in carica, avverso la sentenza n. 256/2011, del 05 maggio 2011, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Locri – Sez. Dist. di Siderno nel procedimento n. 409/2007 R.G., così provvede:

- in parziale riforma della sentenza di primo grado, rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 22/07, emesso il 05 febbraio 2007 dal Tribunale di Locri – Sez. Dist. di Siderno nei confronti del COMUNE DI SAN GIOVANNI DI GERACE;
- dichiara inammissibile la domanda proposta dal COMUNE DI SAN GIOVANNI DI GERACE nei confronti della REGIONE CALABRIA;
- condanna il COMUNE DI SAN GIOVANNI DI GERACE, in persona del Sindaco in carica, alla rifusione, in favore delle convenute, delle spese sostenute in entrambi i gradi di giudizio, liquidate per ciascuna, per il primo grado, in complessivi €4.170,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge, e, per il secondo grado, in complessivi €2.300,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge, con distrazione delle spese del secondo grado di giudizio riguardanti la CO.DE.LO. S.R.L. in favore del difensore, avv. Adalgisa Bartolo.

Reggio Calabria, così deciso il 23 aprile 2021

Il Consigliere est.
dott. Onofrio Maria Laudadio

Il Presidente
dott. Augusto Sabatini

